

LO *IUS SOLI* E LO *IUS SANGUINIS* IN EUROPA

La normativa per l'acquisizione della cittadinanza negli Stati membri dell'Unione europea è diversa da Paese a Paese e richiama differenti principi giuridici. Mentre l'Europa prima della grande guerra e fino ai primi anni successivi alla seconda guerra mondiale era interessata da una forte emigrazione (sul finire del 1800 e ai primi del 1900 in Argentina, Brasile, USA, poi successivamente in Venezuela, Canada, Australia), gradualmente, sul finire del XX secolo e ancora oggi, la maggioranza dei Paesi dell'Europa occidentale si sono trasformati da Paesi di emigrazione in Paesi di immigrazione e questo ha modificato, e continua a modificare, le modalità di attribuzione della cittadinanza. Non è un caso che, in tutti gli ordinamenti europei, siano in atto processi di ridefinizione dei requisiti per l'acquisizione della cittadinanza, basate sul superamento del tradizionale binomio tra *ius sanguinis* e *ius soli*, in favore di nuove e diverse tipologie di attribuzione della cittadinanza. Vediamo quali sono i principi cardine nelle varie legislazioni europee.

Secondo il principio dello *ius soli*, se si nasce su un determinato territorio si acquisisce il diritto di assumerne la cittadinanza (come in USA). Lo *ius soli* si suddivide ulteriormente tra *ius soli* alla nascita e *ius soli* dopo la nascita. I Paesi europei che adottano lo *ius soli* alla nascita, applicato automaticamente o per dichiarazione, lo legano anche alla situazione dei genitori immigrati, soprattutto in termini di anni di residenza. Tra i Paesi che adottano lo *ius soli* dopo la nascita (o *ius soli* differito), i percorsi si diversificano ulteriormente: alcuni prevedono la cittadinanza ai minorenni, altri al compimento della maggiore età, alcuni richiedono un certo periodo di residenza, inoltre a seconda degli Stati la procedura può essere automatica, per dichiarazione o discrezionale. Un'altra variante è costituita dal doppio *ius soli*, per cui la cittadinanza si assegna automaticamente alla nascita se il bambino è figlio di stranieri già nati nel Paese.

Secondo il principio dello *ius sanguinis*, la cittadinanza viene ereditata dai propri genitori, per discendenza di sangue. L'applicazione di questo principio varia da Paese a Paese, soprattutto per quanto riguarda il numero di generazioni alle quali si consente di trasmettere la cittadinanza per discendenza. Ad esempio, alcuni Paesi limitano il trasferimento della cittadinanza sino alla seconda o alla terza generazione e non oltre, altri hanno istituito un limite temporale dalla nascita entro il quale è possibile registrare il nuovo nato con la cittadinanza dei genitori.

La residenza è il principio applicato nel processo di naturalizzazione: un soggetto immigrato può acquisire la cittadinanza del Paese di accoglienza se possiede alcuni requisiti, tra cui *in primis* l'anzianità di residenza; anche in questo caso la legislazione è varia, si va da due fino a dieci anni. Agli anni di residenza, che va dimostrata con regolare documentazione, si associa il requisito di un reddito adeguato al proprio mantenimento, la conoscenza della lingua e della cultura e una condotta irreprensibile, nel senso che non si deve essere incorsi in condanne penali passate in giudicato. Nella maggior parte degli Stati dell'Unione europea la legge sulla cittadinanza si basa su una combinazione tra i tre principi giuridici sopra descritti, in modo da configurare l'acquisizione della cittadinanza come testimonianza di un'integrazione dell'individuo nella società in cui vive.

In Germania, per il riconoscimento della cittadinanza, occorrono le seguenti condizioni: *a)* valido *Aufenthaltserlaubnis* o *Aufenthaltsberechtigung* (permesso di residenza); *b)* residenza legale per almeno otto anni; *c)* garanzia di entrata economica senza bisogno di ricorrere a disoccupazione o aiuti sociali (eccezioni per ragazzi al di sotto dei ventitré anni); *d)* conoscenza adeguata della lingua tedesca (livello B1). Coniugi e bambini possono spesso fare eccezione, anche se non risiedono in Germania da otto anni. Per i coniugi di cittadini tedeschi, la coppia deve essere sposata da due anni e il consorte che chiede l'acquisizione della cittadinanza deve risiedere in Germania da tre anni prima di poter fare richiesta.

La cittadinanza è determinata dai genitori e non dal luogo di nascita. I figli nati da almeno un genitore tedesco sono automaticamente tedeschi dalla nascita. Però non tutti i bambini nati in Germania sono automaticamente tedeschi, infatti, ci sono 100.000 bambini non tedeschi nati ogni anno. Se entrambi i genitori sono stranieri, il bambino acquisisce automaticamente la cittadinanza se uno dei genitori risiede in Germania da almeno otto anni con un valido *Aufenthaltsberechtigung* o ha avuto un *unbefristete Aufenthaltserlaubnis* per un periodo di tre anni. Questi bambini ottengono la stessa cittadinanza dei genitori oltre quella tedesca e poi, all'età di diciotto anni, potranno scegliere quale adottare. Il figlio di un genitore cittadino tedesco nato all'estero deve essere registrato entro il primo anno di vita presso il Consolato tedesco di appartenenza per acquisire la cittadinanza tedesca alla nascita.

Passiamo all'ordinamento giuridico francese. È francese per nascita il bambino nato in Francia o all'estero, con almeno un genitore di cittadinanza francese. Inoltre, la cittadinanza fran-

cese è concessa, con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi all'autorità competente, a qualunque straniero o apolide che contrae matrimonio con un cittadino francese, previa dichiarazione dopo quattro anni dal matrimonio (in passato ne bastavano due), a condizione che alla data della dichiarazione la comunione di vita non sia cessata fra i coniugi, che il coniuge francese abbia conservato la propria nazionalità e che lo straniero dimostri una residenza effettiva e non interrotta in Francia per tre anni consecutivi. Inoltre, sussiste l'obbligo di dimostrare la cosiddetta "condizione di integrazione" nella società francese, ovvero l'impegno personale di rispettare i principi su cui si fonda la Repubblica e una sufficiente padronanza della lingua francese pari al livello B1.

La naturalizzazione per decisione dell'autorità pubblica può essere concessa solo allo straniero maggiorenne che dimostri la propria residenza stabile e permanente in Francia nei cinque anni antecedenti la sua domanda. Inoltre, la naturalizzazione può essere concessa a chi abbia lo *status* di rifugiato riconosciuto dall'Ufficio di Protezione dei Rifugiati e degli Apolidi (OFPRA), dopo il raggiungimento della maggiore età. Non può invece essere naturalizzato lo straniero che si trovi in una situazione irregolare o sia stato condannato per atti di terrorismo. La legge sull'immigrazione del 2006 prevede per gli stranieri ammessi per la prima volta nel territorio francese, e che intendano rimanervi stabilmente, l'obbligo di sottoscrivere un «contratto di accoglienza e integrazione», che implica il dovere di conoscere la lingua e i principi fondamentali della Repubblica. Dal 1998, secondo la legge Guigou, al compimento della maggiore età chi è nato in territorio francese da genitori stranieri accede automaticamente alla cittadinanza se i due genitori, alla nascita del richiedente, disponevano di un permesso di soggiorno e se il richiedente ha risieduto in Francia per almeno cinque anni.

In Spagna, vige una versione temperata dello *ius sanguinis*, giacché diventa cittadino spagnolo chi nasce da padre o madre spagnola oppure chi nasce nel Paese da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Spagna. Si può acquisire la cittadinanza anche per residenza, dopo dieci anni, o per matrimonio con cittadino spagnolo, dopo un anno. In molti casi, tuttavia, questo periodo può essere ridotto a cinque (per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati), due anni (per i cittadini d'origine di un Paese ibero-americano, Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo) o anche a un solo anno (per coloro che sono nati in territorio spagnolo).

Sono richiesti due anni per coloro che sono stati soggetti legalmente alla tutela (sotto la vigilanza di un tutore), custodia o affidamento (l'affidamento che permette la riduzione della residenza legale a un anno è quello in cui sussiste la risoluzione dell'Autorità pubblica che ha, in ogni territorio, l'incarico della protezione dei minori, nonché gli affidamenti che sono giudizialmente riconosciuti) di un cittadino o istituzione spagnola per due anni consecutivi, anche nel caso in cui si trovassero in questa situazione al momento della richiesta.

Per quanto concerne gli Ebrei Sefarditi, quest'ultimi furono espulsi nel 1492 dalla Spagna in seguito alle persecuzioni operate sotto il regno della Regina Isabella di Castiglia, durante il periodo dell'Inquisizione. La legge è entrata in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015 ed è nota anche come "diritto al ritorno per gli ebrei sefarditi". *Sefarad* in ebraico significa Spagna e la legge concede la cittadinanza spagnola a chiunque soddisfi due requisiti: dimostrare l'origine sefardita e avere uno "speciale legame" con la Spagna. Se si richiede "un accertamento delle origini sefardite", questo deve essere convalidato per mezzo di un certificato rilasciato dalla Federazione delle Comunità ebraiche in Spagna (FCJE) con sede a Madrid. I richiedenti che non vivono in Spagna possono ottenere le certificazioni dalle associazioni ebraiche o dalle autorità rabbiniche dei loro Paesi d'origine, ma tali certificati devono essere convalidati dalla FCJE. Dopo che i richiedenti hanno ottenuto una convalida dalla FCJE della loro identità sefardita, dovranno completare l'iter burocratico dimostrando di avere "uno speciale legame" con la Spagna. E ciò comporta che si superino due esami: un test per dimostrare la conoscenza di base della lingua spagnola e un'altra prova per dimostrare la conoscenza della Costituzione, della cultura e della società spagnole.

I richiedenti che superano con successo questa fase devono poi presentare tutta la documentazione in formato digitale al Ministero della Giustizia spagnolo. Tutti i documenti, compresi i certificati di nascita e matrimonio, nonché i rapporti della polizia che attestino che il richiedente non ha precedenti penali, devono essere accompagnati da traduzioni ufficiali/asseverate in spagnolo e certificate da un notaio. Il Ministero della Giustizia ha un anno di tempo per approvare o bocciare la candidatura. Non ricevendo alcuna comunicazione dalle autorità spagnole, la candidatura deve considerarsi bocciata. Coloro che invece ricevono la comunicazione affermativa devono completare un ulteriore passaggio: prestare giuramento di fedeltà al re di Spagna e alla Costitu-

zione spagnola. Questo può essere fatto in Spagna o nelle ambasciate o nei consolati spagnoli all'estero. I candidati non sono comunque tenuti a rinunciare alle cittadinanze di altri Paesi.

In Portogallo, è in vigore la legge del 2006 in base alla quale la cittadinanza viene riconosciuta sia ai figli di Portoghesi (*ius sanguinis*) sia agli immigrati di seconda o terza generazione attraverso l'applicazione dello *ius soli*. Nella pratica, però, queste due categorie di persone non sono sottoposte alle stesse regole: per i discendenti di Portoghesi nati all'estero è sufficiente dichiarare la propria volontà a essere riconosciuti cittadini portoghesi, procedimento che porta automaticamente all'iscrizione nei registri di nascita nazionali. Per le persone straniere nate in Portogallo il riconoscimento è più complicato, ad eccezione dei casi che coinvolgono persone prive di qualsiasi altra cittadinanza (perché figli di ignoti o di genitori apolidi) o di immigrati di terza generazione, cioè figli di stranieri nati a loro volta in Portogallo. Per tutti gli altri stranieri che non rientrano in questa categoria sono necessari tre requisiti: uno dei genitori deve essere residente in Portogallo da almeno cinque anni; il genitore in questione non deve essere in Portogallo perché al servizio del suo Paese di origine (come nel caso dei diplomatici); infine il minore deve dichiarare la sua volontà di diventare cittadino portoghese.

La legge assicura la nazionalità portoghese anche ai nipoti di emigrati portoghesi. Fino al 2006, solo i figli degli emigrati avevano diritto alla nazionalità portoghese. Allargando il diritto agli emigrati di terza generazione, la legge ha favorito le vaste comunità di Portoghesi in Brasile e in altri Paesi dell'America Latina, soprattutto Venezuela e Argentina, ma anche Angola, Capo Verde e Mozambico. La procedura di acquisto e conferimento della cittadinanza portoghese è applicabile su richiesta dello straniero dopo sei anni di soggiorno legale sul territorio portoghese, purché lo stesso non sia incorso in condanne penali passate in giudicato. La richiesta presentata in forma scritta in lingua portoghese è diretta al Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge di nazionalità e dell'art. 19 del regolamento di nazionalità.

In Gran Bretagna, per presentare domanda di cittadinanza occorre: aver compiuto diciotto anni; non aver subito condanne passate in giudicato, non aver infranto le regole relative all'immigrazione, non avere fornito false informazioni all'*Home Office*; aver vissuto nel Regno Unito per almeno cinque anni, con *permanent residence* antecedente rispetto alla presentazione della domanda e non aver trascorso, durante questi anni, più di 450 giorni fuori dal Regno Unito;

non aver trascorso più di novanta giorni fuori dal Regno Unito negli ultimi dodici mesi; essere intenzionati a continuare a vivere nel Regno Unito; avere una conoscenza accettabile della lingua inglese (almeno livello B1 o essere in possesso di una laurea o dottorato conseguiti attraverso corsi interamente tenuti in inglese; in entrambi i casi la conoscenza della lingua dovrà essere certificata, altrimenti bisognerà fare un esame di lingua). Avere una buona conoscenza della storia, del sistema giuridico, degli usi e delle tradizioni britanniche e più in generale della vita nel Regno Unito, certificata attraverso il superamento del test “*Life in the UK*”.

Se il richiedente è sposato o unito civilmente con una persona di cittadinanza britannica, sono sufficienti tre anni. Secondo la legge britannica (*British Nationality Act*, 1981), oltre alla consueta cittadinanza britannica, esistono altre quattro forme distinte di nazionalità: *British subject*, *British overseas citizen*, *British overseas territories citizen* e *British protected person*. Per ognuna di esse esiste una procedura particolare da seguire per ottenere la cittadinanza britannica ordinaria.

In Polonia, la cittadinanza è disciplinata dalla legge del 2 aprile 2009, pubblicata il 14 febbraio 2012 e divenuta legge effettiva il 15 agosto 2012. Queste sono le regole generali: il figlio nato da genitori polacchi acquista la cittadinanza polacca, indipendentemente dal luogo di nascita. La legge polacca prevede il principio della continuità della cittadinanza polacca, quindi la persona che è cittadina polacca oppure ha ottenuto la cittadinanza polacca, la mantiene sempre ed ininterrottamente, salvo che manifesti al Presidente della Repubblica di Polonia la volontà di rinunciarvi ed ottiene il suo consenso. La procedura di acquisto e conferimento della cittadinanza polacca è applicabile su richiesta dallo straniero dopo tre anni di soggiorno legale sul territorio polacco, con lavoro retribuito secondo le norme polacche (dopo due anni se sposato con cittadino polacco da almeno tre anni). Tali persone possono essere riconosciute come cittadini polacchi con decreto del Presidente della Regione competente, al quale deve essere presentata apposita istanza. Per gli stranieri che vivono all'estero occorre richiedere il conferimento della cittadinanza polacca al Presidente della Repubblica di Polonia. È una procedura particolare, prevista per situazioni del tutto eccezionali. Ogni richiesta di acquisto della cittadinanza polacca viene esaminata dal Presidente della Repubblica di Polonia singolarmente, pertanto non può essere garantito che la domanda venga accolta. I tempi di attesa per la risposta sono di circa due anni.

In Italia vige una legge sulla cittadinanza tra le più restrittive d'Europa, operando il principio dello *ius sanguinis*, anche se non mancano riferimenti agli altri due principi giuridici.

La legge n. 91 approvata il 5 febbraio 1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita: *a)* il figlio di padre o di madre cittadini; *b)* chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori, secondo la legge dello Stato di questi (art. 1, comma 1). Per il comma 2, è cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato in Italia, se non si prova il possesso di un'altra cittadinanza. È importante l'art. 3, che riproduce, parzialmente, il testo dell'art. 5 della legge n. 123 del 1983, in quanto considera cittadino il figlio adottivo, anche straniero, di cittadino o cittadina italiani, anche se nato prima dell'entrata in vigore della legge. Ciò ha stabilito, espressamente, la retroattività per questa situazione.

Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino, ai sensi dell'art. 4: *a)* se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; *b)* se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; *c)* se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Inoltre, diviene cittadino italiano, sempre ai sensi dell'art. 4, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggior età.

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 5 come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. In presenza di figli nati o adottati dai coniugi i termini sono dimezzati. Lo *ius soli* quindi si applica solo quando la cittadinanza viene riconosciuta ai bambini nati in Italia se figli di ignoti o se figli di genitori apolidi.

Lo scorso dicembre è mancato il numero legale al Senato per la votazione dello *ius soli*, ossia della legge che avrebbe concesso la cittadinanza italiana alle persone nate in Italia o che sono arrivate qui in minore età, in presenza di alcune condizioni. La discussione della proposta è stata rimandata al 9 gennaio 2018, ma le Camere sono state sciolte il 29 dicembre 2017 per andare alle elezioni dello scorso marzo. La legge avrebbe concesso la cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati in Italia da piccoli: non era un vero e proprio *ius soli* (quest'ultimo, come detto, prevede che chi nasce nel territorio di un determinato Stato ne ottenga automaticamente la cittadinanza, come avviene negli USA), ma uno *ius soli* temperato o condizionato: difatti si prevedeva che un bambino nato in Italia diventasse automaticamente italiano se almeno uno dei due genitori si trovasse legalmente in Italia da almeno cinque anni. Se il genitore in possesso di permesso di soggiorno non proveniva dall'Unione europea, dovevano coesistere altri tre parametri: *a)* avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; *b)* disporre di un alloggio che rispondesse ai requisiti di idoneità previsti dalla legge; *c)* superare un test di conoscenza della lingua italiana. Dunque, in mancanza di questi requisiti non si poteva ottenere la cittadinanza italiana.

L'altra condizione per ottenere la cittadinanza era il cosiddetto *ius culturae* e passava attraverso la scolarizzazione tramite il sistema scolastico italiano. Avrebbero potuto chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i dodici anni che avessero frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico (cioè le scuole elementari o medie). I ragazzi nati all'estero ma arrivati in Italia fra i dodici e i diciotto anni avrebbero potuto ottenere la cittadinanza dopo aver risieduto in Italia per almeno sei anni e avere superato il ciclo scolastico delle scuole superiori secondarie di secondo grado. Per i ragazzi non nati in Italia, non si trattava quindi di *ius soli*, come erroneamente sostenuto in Parlamento, ma di naturalizzazioni con termini ridotti.

La legge e le speranze di tanti immigrati sono naufragate il 23 dicembre 2017 per la incoerenza di alcune forze politiche. A posteriori si può dire che lo *ius soli* avrebbe interessato una minima parte degli stranieri nati in Italia, che comunque ai sensi della attuale legge sulla cittadinanza, la legge n. 91 del 5 febbraio 1992, hanno già il diritto di richiedere la cittadinanza italiana, se vissuto sempre in Italia, una volta compiuti diciotto anni, o che comunque otterrebbero la citta-

dinanza italiana attraverso la naturalizzazione di uno dei genitori (con differenti periodi di residenza legale a seconda se siano comunitari o extracomunitari). I nati extracomunitari dal 2000 in poi (minorenni quindi al momento dell'eventuale entrata in vigore della legge), sono stati 980.000 e secondo i dati Istat circa il 70% dei genitori di questi bambini risiede nel nostro Paese da più di cinque anni: i bambini interessati dalla legge sarebbero stati circa 680.000.

Sono quasi 815.000 le alunne e gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nelle classi, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado: il 60% di essi è nato in Italia, arrivando a un picco dell'85,2% nella scuola dell'infanzia. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono il 9,2% del totale della popolazione scolastica e il Miur li definisce «una presenza ormai strutturale e pressoché stabile».

Per quanto concerne lo *ius culturae*, il Miur ha stimato che nel 2015/2016 gli alunni stranieri nati all'estero erano il 58,7% degli alunni stranieri complessivi, ovvero 478 mila alunni. Escludendo gli iscritti alla scuola dell'infanzia e ai primi due anni della primaria (che sicuramente non hanno completato cinque anni di scuola in Italia) e gli iscritti all'ultimo anno di scuole superiori (in quanto maggiorenni), si può stimare che tra gli alunni restanti il 66,6% sia in Italia da cinque anni (riprendendo la percentuale di immigrati di lungo periodo riportata dal censimento 2011), arrivando a stimare 166.008 alunni nati all'estero che abbiano già completato cinque anni di scuola in Italia. In tutto, quindi, sommando i due casi sopra indicati avrebbero ottenuto la cittadinanza italiana circa 960.000 bambini o adolescenti.

In realtà lo *ius soli* già esiste per i minori nati in Italia, anche se condizionato. L'art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 dispone infatti che il minore nato in Italia da genitori stranieri e che vi abbia risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età possa ottenere automaticamente la cittadinanza italiana, presentando al Comune di residenza, entro il compimento del diciannovesimo anno di età, una dichiarazione di volontà in cui si richieda la cittadinanza italiana. Requisito fondamentale per tale acquisto è il permesso di soggiorno del minore annotato su quello dei genitori dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza.

La circolare del Ministero dell'Interno prot. n. K.60.1 del 2007 ha specificato che in tutti i casi in cui la registrazione all'anagrafe è tardiva, è sufficiente dimostrare la residenza continuativa attraverso, ad esempio, attestati di vaccinazione, certificazione medica generica, etc. La stessa cer-

tificazione è richiesta nel caso di interruzione della titolarità del permesso di soggiorno dei genitori: ai sopra indicati certificati si aggiungono certificazioni di iscrizioni scolastiche, sportive e successivi certificati medici. Per i nati in Italia, espatriati da minorenni e rientrati in Italia maggiorenni, è prevista l'acquisizione della cittadinanza italiana in base all'art. 9, comma 1, se si risiede in Italia da almeno tre anni; ulteriore requisito è la dimostrazione di avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Siamo in questo caso di fronte ad uno *ius soli* assai selettivo.

In conclusione, per quanto le forze politiche vogliano negare l'evidenza, la legge sullo *ius soli* avrebbe riguardato una minima parte di bambini minori o di fatto immigrati in Italia in età preadolescenziale o da adolescenti. Come rilevato, la legge n. 91 del 1992, concede già la cittadinanza a chi nasce in Italia, al verificarsi di determinate condizioni. I bambini interessati dalla proposta di legge avrebbero solo beneficiato di una riduzione dei tempi di attesa. Parte della politica non ha neanche tenuto conto che molti di questi bambini minorenni acquisiscono comunque la cittadinanza italiana per derivazione nel caso che uno dei genitori ottenga la naturalizzazione. Difatti può acquistare la cittadinanza Italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica, l'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Tenuto conto che a cavallo tra il 2015 e il 2017 ci sono state circa 400.000 richieste di naturalizzazioni di adulti in Italia, è presumibile che altrettanti minori acquisiranno direttamente la cittadinanza italiana. Di conseguenza, tenuto conto anche delle richieste dei ragazzi che nel frattempo, essendo diventati maggiorenni acquisiscono la cittadinanza per legge, si può affermare che la cittadinanza italiana avrebbe interessato, non il numero dei minorenni sopra indicati, ma, tenuto conto della legge vigente, un numero molto minore, stimabile intorno alle 180.000 unità. Bambini comunque destinati ad ottenere la cittadinanza nei prossimi anni in base alla legge già vigente in Italia, ma ai quali è stata negata la possibilità di ottenerla in tempi più rapidi.

GIACINTO MATARAZZO